

# Sicurezza sul lavoro: correzioni al TU

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5.8.2009 il D. Leg.vo 106/2009, recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*». Si riportano di seguito sinteticamente alcune tra le principali novità.

## Apparato sanzionatorio

E' prevista una profonda revisione dell'attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d'impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.

## Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all'azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l'assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.

Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all'Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

Si ricorda che al momento attuale la scadenza dell'obbligo di comunicazione all'Inail è prevista per il 16 agosto.

## Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)

A proposito dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, sia interni che esterni, è previsto l'esonero dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione per chi dimostri di avere maturato una concreta esperienza di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.

## Documento valutazione dei rischi (DVR)

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l'idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. □Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. □Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività.

## Rischi da interferenza e redazione del DUVRI

Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell'ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.

Massimo Bana